

N. 134 / 2018 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI

Esecuzioni Immobiliari

Il Giudice,

letta la nota depositata in data 13.11.2024 con la quale il dott. Stefano Sanna, in qualità di esperto gestore della crisi nell'ambito della procedura di composizione del sovraindebitamento avviata dai debitori esecutati, riferiva l'impossibilità dei debitori di predisporre un piano di risanamento;

rilevato che in data 6.2.2024 veniva disposta la sospensione della presente procedura esecutiva in forza della predetta procedura di composizione;

rilevato pertanto che allo stato sono venuti meno i presupposti di cui alla sospensione dichiarata in data 6.2.2024,

rilevato in ogni caso che la sospensione delle procedure esecutive per ragioni di fattibilità del piano è di competenza del Giudice del sovraindebitamento, il quale potrà appunto vagliare il pregiudizio dell'esecuzione sulla fattibilità del piano;

ritenuta pertanto l'assenza dei presupposti per la sospensione della procedura;

P.Q.M.

revoca la sospensione della procedura e dispone la prosecuzione delle attività già delegate.

Si comunichi.

Sassari, 15 novembre 2024

Il Giudice

dott.ssa Elisa Remonti